## Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

## Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

## Da Art. 1 ad Art. 16 (omissis)

## Art. 17

(Laboratorio Apistico Regionale)

- **1.** Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
- **2.** L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
- **3.** Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- **4.** Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
- **5.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

Da Art. 17 ad Art. 24 (omissis)